



## TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

### II SEZIONE CIVILE

#### SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D'IMPRESA

#### DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Giudice, Dott.ssa Federica Peluso,

esaminato il ricorso depositato, ai sensi degli artt. 67 e ss C.C.I.I., in data 7 ottobre 2024, presentato da:

**DANIELA D'ANNA** (DNNDNL78D49F839X), nata a Napoli il 9 aprile 1978, residente in Acerra (NA), alla via F.lli Rosselli n. 61, già viale della Democrazia n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv.to Domenico Chianese, giusta procura versata in atti;

**ritenuta** la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera b) C.C.I.I., risiedendo l'istante in Acerra (NA), Comune rientrante nel circondario del Tribunale Ordinario di Nola;

**rilevata** la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste ex art. 67 C.C.I.I., stante la qualifica di "consumatore" della ricorrente, avendo questi contratto obbligazioni per scopi estranei all'attività commerciale o professionale;

**ritenuto** che la ricorrente versi in condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma I, lettera c) C.C.I.I., dal momento che in considerazione di una complessiva debitoria pari ad € 242.344,33 la stessa allo stato è titolare della NASPI (pari ad € 750,00) avendo perso la propria occupazione, oltre ad essere titolare degli immobili siti in Acerra (NA), al Viale della Democrazia n. 24 (1. Cat. Fabbricati Foglio 49, n. 65, sub. 2, cat. C/2, cl. 4, mq. 80, RC € 88,57; 2. Cat. Fabbricati Foglio 49, n. 46 – 65, sub. 1-5 cat. A/3, cl. 3, mq. 241,00, RC € 570,68), già sottoposti a procedura esecutiva immobiliare nonché di autovettura tg CL440GW (immatricolata nel 2003, valore commerciale € 500,00) e motociclo tg. CX52435 (immatricolato nel 2006, valore commerciale € 100,00) entrambi gravati da fermo amministrativo;

**considerata** la mancanza di condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I., in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento dev'essere rivenuta nella perdita dell'occupazione da parte della Sig.ra D'Anna;

**rilevata** al ricorso è allegata la documentazione di cui all'art. 67, co. 2, C.C.I.I. nonché la relazione attestativa dell'OCC;

**esaminati** gli atti:

**considerato** il piano proposto, fondato in via esclusiva sulla finanza esterna e sull'intervento del garante [REDACTED], prevede la corresponsione di € 62.000,00 complessivi, di cui € 55.000,00 da versarsi *una tantum* oltre al pagamento di 35 rate pari ad € 200,00 mensili per un periodo di 2 anni e 11 mesi, nel rispetto della *par condicio creditorum*;

**preso atto** delle considerazioni svolte dall'O.C.C. in ordine alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria in considerazione della consistenza del patrimonio della ricorrente;

**considerato** che nella procedura esecutiva RGE 12/2019 pendente presso il Tribunale di Nola è stato aggiudicato in data l'immobile adibito a prima casa sito in Acerra al Viale della Democrazia n. 24;

**dato atto** che, come da integrazioni richieste dal Giudice con decreto del 9 ottobre 2024 e tempestivamente prodotte in data 11 ottobre 2024, in data 7 ottobre 2024 è intervenuta la sentenza che ha definito l'opposizione al decreto di trasferimento, accogliendo la stessa ed evidenziando che *“l'esistenza di due perizie di stima con l'individuazione del compendio pignorato in modo in parte diverso ha determinato una serie di errori negli atti successivi alla delega della vendita, da parte degli organi della procedura (avviso di vendita e pubblicità)”* con la conseguente invalidità degli atti della procedura di vendita (secondo quanto indicato dalla sentenza, *“il decreto di trasferimento emesso in data 11.07.2023 in danno di D'Anna Daniela ed in favore di [REDACTED] risulta viziato da invalidità derivata, ossia dalla nullità degli atti anteriori posti in essere nel corso della procedura di vendita, ed in particolare dell'avviso di vendita del 13.02.2023 e della pubblicità sul sito di Aste Giudiziarie della perizia di stima del compendio staggito. Conseguentemente il decreto di trasferimento va revocato”*;

**considerato** che, alla luce della depositata sentenza, risulta necessario procedere ad una rinnovazione della procedura di vendita stante l'invalidità derivata della stessa e che la suddetta circostanza incida sulla prognosi di fattibilità del piano, in assenza di dati normativi ostativi;

**vista** la richiesta della ricorrente di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della stessa nonché di sospendere la procedura esecutiva avente RGE 12/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Nola;

**letto** l'art. 70, co. 4, C.C.I.I.

### **P.Q.M.**

**AMMETTE** la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti da D'Anna Daniela.

**DISPONE** su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70 comma 4 C.C.I.I. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e la sospensione della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Nola RGE 12/2019, sino alla data di conclusione del procedimento.

**ORDINA** che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'O.C.C. ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'O.C.C., presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: ai sensi dell'art. 70 comma 2 C.C.I.I. devono comunicare all'O.C.C. un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, C.C.I.I. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico, trovando applicazione l'art. 10 co. 3 C.C.I.I.; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'O.C.C., indicato nella comunicazione; c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'O.C.C. entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'O.C.C. preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili

all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza.

**DISPONE** che l'O.C.C., decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70, comma 3, C.C.I.L., riferisca al giudice, sentito il debitore (ovvero modifichi il piano).

Si comunichi al difensore del ricorrente e al gestore.

Nola, 14 ottobre 2024

Il Giudice

Dott.ssa Federica Peluso